

PARTE PRIMA

PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED ECONOMICO

Sommario

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 Oggetto dell'appalto e definizioni
- Art. 2 Ammontare dell'appalto e importo del contratto
- Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 Incidenza della manodopera e categorie dei lavori
- Art. 5 Tabella dei pagamenti

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 9 Fallimento dell'appaltatore
- Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore; direttore di cantiere
- Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
- Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 13 Consegna e inizio dei lavori
- Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 15 Proroghe
- Art. 16 Sospensioni ordinate dalla DL
- Art. 17 Sospensioni ordinate dal RUP
- Art. 18 Penali in caso di ritardo
- Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
- Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- Art. 22 Lavori a corpo
- Art. 23 Eventuale lavoro a misura
- Art. 24 Eventuali lavori in economia
- Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 26 Anticipazione del prezzo
- Art. 27 Pagamenti in acconto

- Art. 28 Pagamenti a saldo
- Art. 29 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
- Art. 30 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
- Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali
- Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 34 Cauzione provvisoria
- Art. 35 Cauzione definitiva
- Art. 36 Riduzione delle garanzie
- Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 38 Variazione dei lavori
- Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 40 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 41 Piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 42 Piano operativo di sicurezza
- Art. 43 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
- Art. 44 Direttore tecnico di cantiere, preposto, responsabile dei lavori di prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza
- Art. 45 Verifiche in corso d'opera

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 46 Subappalto
- Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 48 Pagamento dei subappaltatori

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 49 Accordo bonario e transazione
- Art. 50 Definizione delle controversie
- Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 52 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 55 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 56 Presa in consegna dei lavori ultimati

Capo 12 - NORME FINALI

- Art. 57 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 58 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 59 Custodia del cantiere
- Art. 60 Cartello di cantiere
- Art. 61 Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 62 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
- Art. 63 Spese contrattuali, imposte, tasse

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI TERRAZZI E DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER SITI IN COMUNE DI SONDRIO, QUARTIERE "LA PIASTRA", TORRI Z18, Z19, Z20, VIA MAFFEI NN. 63, 100 E VIA GRAMSCI N. 2**
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

EDIFICIO	CIG CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CUP CODICE UNICO PROGETTO
LOTTO 1 - Z18 VIA MAFFEI 63 - 23100 SONDRIO	7959340F23	B76I18000020006
LOTTO 2 - Z19 VIA MAFFEI 100 - 23100 SONDRIO	7959363222	
LOTTO 3 - Z20 VIA GRAMSCI 2 - 23100 SONDRIO	7959392A0E	

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo n. 50 in data 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
 - b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
 - c) **DECRETO MIT 7 marzo 2018 n. 49:** Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
 - d) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
 - e) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
 - g) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato, che si è aggiudicato il contratto;
 - h) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti;
 - i) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il

direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi degli articoli 24, 31 e 101 del Codice dei contratti;

- l) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva;
- m) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice dei contratti;
- n) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **PSS**: il Piano di sicurezza sostitutivo del PSC;
- p) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- q) **Costo del personale** (anche **CP**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- r) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- s) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i. l'appalto è suddiviso in n. 3 lotti funzionali di cui all'articolo 3, c. 1, lettera qq) del Codice.

L'importo complessivo a base di gara è pari a € 1.860.000,00 di cui € 315.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così suddiviso in n. 3 lotti:

EDIFICIO	IMPORTO LAVORI RIBASSABILE	ONERI SICUREZZA RIBASSABILE	TOTALI
LOTTO 1 - Z18 VIA MAFFEI 63 23100 SONDRIO	€ 518.920,86	€ 105.000,00	€ 623.920,86
LOTTO 2 - Z19 VIA MAFFEI 100 23100 SONDRIO	€ 511.911,85	€ 105.000,00	€ 616.911,85
LOTTO 3 - Z20 VIA GRAMSCI 2 23100 SONDRIO	€ 514.167,29	€ 105.000,00	€ 619.167,29
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.545.000,00	€ 315.000,00	€ 1.860.000,00

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto viene stipulato “a corpo” ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. dddd) e 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010, fermo restando che gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, saranno liquidati sulla base di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, con le modalità di cui al presente Capitolato.
2. L’importo del contratto, come determinato in fase di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità da eseguirsi. Il prezzo convenuto non può quindi essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
4. I prezzi contrattuali dell’elenco prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice.

Art. 4. Incidenza della manodopera e categorie dei lavori

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

1. La percentuale di incidenza della manodopera, di cui all’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari a:

EDIFICIO	COSTO MANODOPERA	INCIDENZA %
LOTTO 1 - Z18 VIA MAFFEI 63 23100 – 23100 SONDRIO	€ 318.846,58	51,10
LOTTO 2 - Z19 VIA MAFFEI 100 - 23100 SONDRIO	€ 316.781,26	51,35
LOTTO 3 - Z20 VIA GRAMSCI 2 - 23100 SONDRIO	€ 318.190,36	51,39
TOTALE	€ 953.818,20	

CATEGORIE DEI LAVORI

	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA %
LOTTO 1	OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 300.129,43	€ 60.729,09	€ 360.858,52	57,84%
	OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	€ 215.598,65	€ 43.624,88	€ 259.223,53	41,55%
	OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	€ 3.192,78	€ 646,04	€ 3.838,82	0,62%
	TOTALI	€ 518.920,86	€ 105.000,00	€ 623.920,86	100,00%

LOTTO 2	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA %
	OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 295.406,06	€ 60.591,75	€ 355.997,81	57,71%
	OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	€ 213.388,43	€ 43.768,83	€ 257.157,26	41,68%
	OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	€ 3.117,36	€ 639,41	€ 3.756,77	0,61%
	TOTALI	€ 511.911,85	€ 105.000,00	€ 616.911,85	100,00%
LOTTO 3	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA %
	OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 303.936,15	€ 62.067,92	€ 366.004,07	59,11%
	OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	€ 210.231,14	€ 42.932,08	€ 253.163,22	40,89%
	TOTALI	€ 514.167,29	€ 105.000,00	€ 619.167,29	100,00%

2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1» -EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI.
3. La categoria di cui al comma 2 è la categoria prevalente; l'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a:

LOTTO 1	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA % MANODOPERA	INCIDENZA % CATEGORIA
	OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 303.322,21	€ 61.375,13	€ 364.697,34	51,10%	58,45%
LOTTO 2	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA % MANODOPERA	INCIDENZA %
	OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 298.523,42	€ 61.231,16	€ 359.754,58	51,35%	58,32%
LOTTO 3	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA % MANODOPERA	INCIDENZA %
	OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 303.936,15	€ 62.067,92	€ 366.004,07	51,39%	59,11%

4. I lavori appartenenti alle categorie specializzate a «qualificazione non obbligatoria» di importo superiore a 150.000,00 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

LOTTO 1	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA % MANODOPERA	INCIDENZA % CATEGORIA
	OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	€ 215.598,65	€ 43.624,88	€ 259.223,53	51,10%	41,55%
LOTTO 2	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA % MANODOPERA	INCIDENZA %
	OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	€ 213.388,43	€ 43.768,83	€ 257.157,26	51,35%	41,68%
LOTTO 3	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA % MANODOPERA	INCIDENZA %
	OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	€ 210.231,14	42.932,08	€ 253.163,22	51,39%	40,89%

5. La categoria prevalente di cui al comma 2 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000,00 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell'appaltatore, il loro importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente, rilevano esclusivamente ai fini del subappalto; tali lavorazioni sono così elencate:

LOTTO 1	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA % MANODOPERA	INCIDENZA % CATEGORIA
	OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	€ 3.192,78	€ 646,04	€ 3.838,82	51,10%	0,62%
LOTTO 2	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALI	INCIDENZA % MANODOPERA	INCIDENZA %
	OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	€ 3.117,36	€ 639,41	€ 3.756,77	51,35%	0,61%

Art. 5. Tabella dei pagamenti

LOTTO 1 - Z18 VIA MAFFEI 63 – 23100 SONDRIO

LAVORI

CORPO D'OPERA		IMPORTO €	% INCIDENZA
1	Pulitura e ripristino facciate in c.a. e davanzali	135.891,15	26,187
2	Pulitura e ripristino facciate intonacate	67.304,09	12,970
3	Sottofondi, pavimenti e opere complementari	96.934,19	18,680
4	Opere di impermeabilizzazione	3.192,78	0,615
5	Opere in ferro	201.027,87	38,740
6	Opere da lattoniere	14.570,78	2,808
TOTALE		518.920,86	100,000

SICUREZZA

CORPO D'OPERA		IMPORTO €	% INCIDENZA
1	Dispositivi di protezione collettiva	94.875,10	90,357
2	Allestimento cantiere	5.677,72	5,407
3	Segnaletica di sicurezza	35,60	0,034
4	Dispositivi di protezione individuale da interferenze	859,20	0,818
5	Sorveglianza e coordinamento	3.552,38	3,384
TOTALE		105.000,00	100,000

LOTTO 2 - Z19 VIA MAFFEI 100 - 23100 SONDRIO**LAVORI**

	CORPO D'OPERA	IMPORTO €	% INCIDENZA
1	Pulitura e ripristino facciate in c.a. e davanzali	117.863,00	23,024
2	Pulitura e ripristino facciate intonacate	81.364,59	15,894
3	Sottofondi, pavimenti e opere complementari	96.178,47	18,788
4	Opere di impermeabilizzazione	3.117,36	0,609
5	Opere in ferro	198.966,75	38,867
6	Opere da lattoniere	14.421,68	2,817
	TOTALE	511.911,85	100,000

SICUREZZA

	CORPO D'OPERA	IMPORTO €	% INCIDENZA
1	Dispositivi di protezione collettiva	94.875,10	90,357
2	Allestimento cantiere	5.677,72	5,407
3	Segnaletica di sicurezza	35,60	0,034
4	Dispositivi di protezione individuale da interferenze	859,20	0,818
5	Sorveglianza e coordinamento	3.552,38	3,384
	TOTALE	105.000,00	100,000

LOTTO 3 - Z20 VIA GRAMSCI 2 - 23100 SONDRIO**LAVORI**

	CORPO D'OPERA	IMPORTO €	% INCIDENZA
1	Pulitura e ripristino facciate in c.a. e davanzali	138.530,23	26,943
2	Pulitura e ripristino facciate intonacate	67.922,75	13,210
3	Sottofondi, pavimenti e opere complementari	97.483,17	18,959
4	Opere in ferro	201.327,44	39,156
5	Opere da lattoniere	8.903,70	1,732
	TOTALE	514.167,29	100,000

SICUREZZA

	CORPO D'OPERA	IMPORTO	% INCIDENZA
1	Dispositivi di protezione collettiva	94.875,10	90,357
2	Allestimento cantiere	5.677,72	5,407
3	Segnaletica di sicurezza	35,60	0,034
4	Dispositivi di protezione individuale da interferenze	859,20	0,818
5	Sorveglianza e coordinamento	3.552,38	3,384
	TOTALE	105.000,00	100,000

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Laddove la normativa citata nel Capitolato Speciale d'Appalto subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e sostituzioni, si intenderà automaticamente integrata dalle nuove disposizioni se applicabili secondo il principio *tempus regit actum*.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per la parte non abrogata;
 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto
 - l'Elenco Prezzi Unitari
 - gli elaborati grafici del progetto esecutivo
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - il Piano Operativo di Sicurezza
 - il cronoprogramma
 - il programma esecutivo dei lavori
 - le polizze di garanzia
 - l'offerta economica
 - il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR Lombardia X/1299 del 30/1/2014

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
 - b) il Decreto 7 marzo 2018, n. 49
 - c) il DL 18 aprile 2019, n. 32
 - b) le norme applicabili in materia di contratti pubblici
 - b) le Linee Guida ANAC
 - c) il D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati
3. Per quanto non espressamente detto nel presente Capitolato, valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza con i lavori previsti. In materia di accettazione di materiali e/o macchinari, in mancanza di normativa nazionale, la DL ricorrerà alla normativa comunitaria. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e di quanto previsto dai lavori richiesti. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore deve presentare prima dell'inizio dei lavori e rispettare, il Programma Esecutivo di cui agli artt. 43 comma 10 del Regolamento e all'art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.
3. L'Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di eventuali danneggiamenti ai contigui edifici/aree dell'ambito in cui si svolgono i lavori, con riguardo anche alle zone di cantiere da delimitare per le quali è compreso e compensato l'onere della sistemazione a fine lavori, nonché è responsabile di eventuali danneggiamenti a terzi.
4. L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta pulizia del cantiere e di quant'altro utilizzato o occupato per l'esecuzione dei lavori.
5. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, ed adottando tutte le possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere. Dovrà provvedere al trasporto dei residui delle lavorazioni e/o delle masserizie rinvenute e generate durante il cantiere presso un sito di conferimento, che sarà preventivamente comunicato all'Azienda per i controlli del caso.
6. La Ditta Appaltatrice deve tenere conto che i lavori alla medesima affidati si eseguono all'interno di un contesto abitato. Pertanto dovrà avere la massima cura affinché sia garantita l'agibilità per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in

opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione l'incolumità fisica delle persone, rimanendo la stessa unica responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature. La Ditta dovrà altresì, d'intesa con la Direzione Lavori e con il Coordinatore della Sicurezza, adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione, anche attraverso riunioni periodiche e apposita cartellonistica, circa la programmazione dei lavori (ad es. interruzione dei servizi, rischi particolari, accessi, sgomberi, rimozione di manufatti ecc...).

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108,109 e 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
2. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto, l'art. 101 comma 3 del Codice e l'art. 6 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'Appaltatore è tenuto a predisporre e a presentare il Programma Esecutivo, come indicato ai precedenti articoli.
2. Qualora necessario, prima dell'avvio effettivo dei lavori l'Appaltatore, d'intesa con la D.L., dovrà convocare gli enti erogatori dei servizi, per la verifica dei sottoservizi attivi ed al fine di concordare le modalità di gestione delle interferenze di cantiere.
3. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante comunicazione formale agli Enti e/o Società proprietari e/o concessionarie delle opere danneggiate ed alla Direzione dei Lavori.
4. Resta comunque stabilito che nei confronti degli Enti e/o Società proprietari e/o concessionari delle opere danneggiate unico responsabile è l'Appaltatore, che si obbliga fin

d'ora a lasciare indenni la Committenza e la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale.

5. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.
6. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, tenuto conto delle esigenze riscontrate, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, il Direttore dei Lavori indicherà espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.
7. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Il Direttore dei Lavori comunicherà all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori e, dalla data di tale verbale, decorrerà il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 344 (trecentoquarantaquattro) giorni naturali consecutivi per ogni lotto d'appalto decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Non potranno essere concesse sospensioni e/o proroghe per il normale andamento stagionale sfavorevole (avverse condizioni climatiche), di cui si è già tenuto conto nella determinazione della durata contrattuale sopra indicata.
2. L'intervento è finanziato con fondi pubblici. Il ritardo del termine di avvio ed ultimazione dei lavori, confermati nella formulazione del Programma Esecutivo, può determinare la revoca dei finanziamenti, con i danni economici che ne derivano. I termini di adempimento contenuti nel presente capitolato si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore sia responsabile dei ritardi che hanno determinato il decadimento del finanziamento, detti danni economici verranno ripetuti all'appaltatore per grave inadempimento contrattuale.
3. Eventuali ritardi non giustificabili, fermo restando l'applicazione delle penali per ritardo, costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto.

Art. 15. Proroghe

Se l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori entro i termini contrattuali, può richiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. Alle sospensioni ordinate dalla DL si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e del D.L. 49/2018. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

6. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Alle sospensioni ordinate dal RUP si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e del D.L. 49/2018.

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

Ai sensi degli artt. 108, comma 4 e 113-bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura del paragrafo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi.

Ai sensi dell'art. 113-bis l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto indicato in contratto in materia di risoluzione dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e/o inadempimenti.

Resta salva la facoltà di ALER, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Nel rispetto della normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori disposto dal Direttore Lavori, deve essere consegnato dall'aggiudicatario, come già previsto ai precedenti articoli, il proprio Programma Esecutivo dei lavori, in relazione alla propria organizzazione lavorativa, tenuto conto dei giorni naturali e consecutivi offerti per l'esecuzione delle opere. In ogni caso il Programma Esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Cronoprogramma di cui al PSC del

cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. L'Appaltatore dovrà costantemente verificare che il Programma Esecutivo sia in accordo con il Cronoprogramma e con il reale andamento delle attività e lavorazioni. Qualora emerga un ritardo nello sviluppo delle lavorazioni che possa pregiudicare il rispetto dei tempi contrattualmente pattuiti, l'Appaltatore dovrà fare formale richiesta ad ALER di modificare il Programma Esecutivo in modo da assicurare il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
5. Le eventuali modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo dovessero essere approvate da ALER, non danno diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e, in nessun caso, comporteranno esonero di responsabilità per l'Appaltatore, il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto dei tempi dell'ultimazione dell'opera.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; **il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.**

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella dei pagamenti, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella dei pagamenti, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2.Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

3.Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4.Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5.La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

6.Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata come segue:

- a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. I

I beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione procede all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.
2. La contabilizzazione dei lavori è a corpo.
3. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori, relativi a lavori regolarmente eseguiti ai sensi della normativa vigente, sulla base del libretto delle misure e del Registro di Contabilità, mediante emissione di Certificati di Pagamento contabilizzati al netto del ribasso d'asta e

sommati della relativa quota degli oneri di sicurezza.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del codice. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
- e) tenuto conto del recupero dell'anticipazione.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.

- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.
- 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 28. Pagamenti a saldo

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP.
- 2. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio alle condizioni di cui al comma 5.
- 3. E' definita a garanzia una quota percentuale, pari ad almeno il 5% (cinque per cento) dell'importo di contratto, che verrà corrisposta come rata di saldo unitamente alle ritenute a garanzia in materia assistenziale pari allo 0,5%.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo nei termini di cui al comma 3 è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo; si applica l'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 2;
 - c) agli adempimenti di cui all'articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del codice.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni in aumento o in diminuzione ai sensi della Legge di stabilità 2016 art. 1 c. 511.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del codice è richiesta "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. (Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9, art. 93 del Codice).

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario; il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

Art. 35. Cauzione definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

1. In particolare l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
2. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 art. 93 del Codice, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
3. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo del comma 7 art. 93 del Codice, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.
4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del comma 7 art. 93 del Codice per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'assicuratore si obbliga a segnalare il mancato pagamento del premio alla Stazione appaltante, che si riserva di pagarlo per conto dell'esecutore trattenendo l'importo dalle sue spettanze.

SOMME DA ASSICURARE

DANNI ALLE OPERE DURANTE L'ESECUZIONE

- Partita 1 OPERE
somma assicurata non inferiore all'importo del contratto (dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore)
- Partita 2 OPERE PREESISTENTI
somma assicurata: pari al 20% della partita 1 (importo del contratto) con il minimo di € 100.000,00

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non sono riconosciute varianti in corso d'opera, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, sentito preventivamente il progettista e con le prescrizioni di cui al citato art. 106 del Codice.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto

stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 106 del Codice, fermo restando che ai nuovi prezzi verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 20 con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 22 del presente Capitolato, nonché l'adeguamento dei POS dell'appaltatore e dei subappaltatori e subfornitori interessati dalle opere in variante.

Il contratto potrà essere modificato per circostanze imprevedute e imprevedibili, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Il contratto potrà parimenti essere modificato se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà essere imposta all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione.

Si applica l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui alla vigente normativa.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

I lavori di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In particolare, l'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17, 18, 71, 97 del D. Lgs. n. 81/2008.

Al fine di verificare gli adempimenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, verranno indette riunioni periodiche, di regola bimestrali o comunque qualora ritenuto

necessario, alle quali dovranno partecipare i soggetti coinvolti, ai vari livelli, nella gestione della sicurezza del cantiere, ivi compresi gli entri preposti.

L'Appaltatore è obbligato a fornire, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il cantiere; il DURC verrà acquisito d'ufficio in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 41. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., parte integrante del Fascicolo d'appalto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche od integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
4. L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - A. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - B. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
5. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci entro 30 giorni dal ricevimento, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'Appaltatore.
6. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare per la stipula del Contratto d'Appalto il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 81/2008 e s.m.i.. Per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, detto POS deve comunque essere redatto ai sensi del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto e deve comprendere il documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 28 e 29 del medesimo Decreto, nonché gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Lo stesso contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), ed art. 19, comma a), dello stesso Decreto, con riferimento al servizio e deve essere aggiornato ad ogni mutamento del servizio rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle Imprese Subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il POS dell'Appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore, tramite il proprio Responsabile di cantiere, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni.

Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento dei lavori a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L'Appaltatore altresì è tenuto a attuare i Piani di cui agli art.100 del D.Lgs. 81/2008, che fanno parte integrante del presente appalto e del contratto.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, anche a richiesta del committente o del DL, l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto inoltre a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa

mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il POS è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore al Responsabile dei lavori, al DL ed al CSE, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente al Committente, al DL ed al CSE gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovrà fornire dichiarazione firmata riportante il riepilogo di tutti gli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.

Art. 44. Direttore tecnico di cantiere, preposto, responsabile dei lavori di prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza

1. Il Direttore Tecnico di cantiere riveste il ruolo di Dirigente ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e Sicurezza.

Fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore, al Direttore Tecnico di Cantiere e Dirigente viene affidata l'organizzazione del cantiere stesso ed ogni altra competenza tecnica inerente l'esecuzione dell'opera. Lo stesso è obbligatoriamente tenuto ad evadere tutte le incombenze di Legge relative alle misure di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché a costantemente rispettare e far rispettare le normative antimafia e sulla manodopera vigenti.

Il Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente, in nome e per conto dell'Appaltatore, ha la facoltà di proporre al CSE l'integrazione al PSC di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008, deve possedere titolo di studio pari ad almeno Geometra o Perito Industriale e deve dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di Sicurezza.

Il Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente riveste tale ruolo anche per tutte le altre Ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi (Subappaltatori, ecc.).

2. Il Capo Cantiere riveste il ruolo di Preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Sicurezza e a lui fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e vigilanza nello stesso. Il Capo Cantiere e Preposto deve possedere titolo di studio pari ad almeno Geometra o Perito Industriale e dimostrare di avere svolto apposita formazione in materia di sicurezza.

3. Il Capo Cantiere e Preposto riveste tale ruolo anche per tutte le altre ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi (Subappaltatori, ecc.)

4. Il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di Legge ivi previste.

5. Il Rappresentante per la Sicurezza è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 a cui spettano i compiti di legge ivi previsti.

6. Qualsiasi variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e Dirigente del Capo Cantiere e Preposto, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del rappresentante per la Sicurezza dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile dei lavori, al DL ed al CSE a mezzo di fax/pec, allegata alla quale dovrà essere inviata la necessaria documentazione, analoga a quella di gara, atta a dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiamati da parte di chi subentra nel ruolo.

7. L'Appaltatore fermo restando quanto sopra richiamato, pur avendo delegato le attribuzioni in materia antinfortunistica, ha l'obbligo di costantemente e personalmente vigilare sull'operato del Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente, del Capo Cantiere e Preposto e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, rimanendo altrimenti egli stesso pienamente responsabile.

Art. 45. Verifiche in corso d'opera

1. In conformità con la normativa vigente in materia la Stazione Appaltante, nonché l'organo di collaudo, potrà compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.
2. Tali verifiche e/o ispezioni saranno, comunque, effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi all'Appaltatore, ma non comportano responsabilità o accettazione dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante, la Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei Lavori, nel caso in cui, durante le verifiche e ispezioni accertino la mancanza di sicurezza nel cantiere e la violazione degli obblighi contenuti nel PSC del cantiere, provvederanno a dare tempestiva comunicazione all'Appaltatore precisando le ragioni della accertata irregolarità, nonché alle contestazioni, sanzioni e sospensioni del caso per quanto di competenza, dandone immediata informazione al Responsabile del Procedimento e dei Lavori. Al ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, l'Appaltatore dovrà tempestivamente, e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate, dando conferma dell'avvenuto adempimento al Direttore Lavori, al Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei Lavori ed alla Stazione Appaltante.
4. I verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dall'Appaltatore o, comunque, redatti secondo le previsioni della vigente normativa, faranno piena prova tra le parti ai fini del Collaudo.
5. I controlli e le verifiche eseguite non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori, o di parte di essi, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro già controllate.
6. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha obbligo di procedere, per quanto di competenza, a predisporre accertamenti periodici con attenzione rispetto a quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dalla L. 136/2010 e s.m.i., nonché dalle norme di seguito segnalate. Dette verifiche possono essere svolte in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso all'Appaltatore, il quale è tenuto a rendere disponibile quanto occorre al fine delle

stesse verifiche, i cui esiti saranno registrati su specifici Verbali, anche con riferimento ai seguenti punti:

- l'identità degli addetti nei cantieri a mezzo di "Tessera di riconoscimento" di cui agli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., contenente tutti gli elementi specificati inoltre all'art. 5 della L. 136/2010 e s.m.i.;
 - la corrispondenza tra l'elenco del personale presente in cantiere con quello registrato sul "Registro giornaliero delle presenze in cantiere", con i nominativi indicati nel POS delle Imprese Appaltatrice e Subappaltatori, con l'elenco delle maestranze riportato nel "Libro Unico" istituito con D.L. 112/08 e convertito con L. 133/08;
 - l'aggiornamento completo del P.O.S., inclusa la Documentazione atta a dimostrare l'avvenuta formazione delle maestranze effettivamente impiegate in cantiere e successivo aggiornamento a carico del Datore di lavoro, attestante la frequenza di specifici corsi di formazione ai sensi degli artt. 37, 46 e 47 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
 - l'avvenuta denuncia obbligatoria alla Cassa Edile dei nominativi delle maestranze effettivamente impiegate nel cantiere in oggetto, incluse le maestranze dei Subappaltatori;
7. Per quanto attiene le misure di controllo della regolarità dei lavoratori il "Libro Unico" – ed i relativi modelli UNILAV – nonché le denunce obbligatorie alla Cassa Edile, sono documenti essenziali per la sicurezza e la tutela della legalità nei cantieri.
8. Quale ulteriore misura di controllo, l'accesso al cantiere di altri dipendenti deve essere autorizzato a seguito delle verifiche da parte delle figure preposte a tali controlli, solo dopo la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro – art. 36 bis L. 248/06 - con la quale sia inoltre dimostrato l'adempimento a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (ad esempio formazione, informazione, idoneità sanitaria, ...).
9. Si invita a ribadire ai datori di lavoro delle Imprese– anche con Ordine di Servizio – le responsabilità a loro poste in capo ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del citato D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 47. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48. Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario e transazione

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del Codice dei Contratti.

Art. 50. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente di Bergamo ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni si obbliga ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 30, comma 4 Codice);
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 52. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

- 1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
- 2. Il DURC è acquisito d'ufficio con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale dalla Stazione appaltante.
- 3. Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato.
- 4. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle

somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;

- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 107, 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione nel caso di consegna in via d'urgenza oppure di risolvere il contratto mediante semplice lettera via pec, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta consegna, come già indicato all'art. 13 del presente Capitolato Speciale;
- b) mancata consegna del Piano Operativo della Sicurezza – POS – entro i termini prescritti;
- c) mancata presentazione del Programma Esecutivo ai sensi dell'art. 43 del Regolamento entro il termine prescritto;
- d) emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e criminale in genere nella ditta Appaltatrice, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 159/2011.
- e) inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;
- f) frode nell'esecuzione dei lavori;
- g) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo al rispetto puntuale manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- h) inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia, ove applicabili;
- i) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, dal Programma Esecutivo e dal Cronoprogramma allegato al presente capitolato che tiene conto delle tempistiche del finanziamento pubblico;

- j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
 - k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - l) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
 - m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - n) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto;
 - p) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
 - q) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. Il Contratto è altresì risolto in danno in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 3. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori ed in seguito a comunicazione scritta dell'Appaltatore, il DL redige, previe le necessarie constatazioni in contraddittorio, il Certificato di Ultimazione Lavori; entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Resta inteso che l'avvenuta ultimazione lavori potrà essere dichiarata e verbalizzata dal DL solo dopo l'inoltro da parte

dell'Appaltatore di tutte le dichiarazioni di rispondenza dell'opera eseguita e le certificazioni di conformità, nonché della documentazione richiesta e prevista dal D.M. 37/2008, delle dichiarazioni di rispondenza alle vigenti normative in materia antincendio e di prestazioni acustiche/risparmio energetico e di quant'altro prescritto dal D.P.R. 380/2001.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionalmente all'importo della parte di lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla DL ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione, con una durata stabilita, di norma, in 365 (trecentosessantacinque) giorni; tale periodo, cessa comunque con l'approvazione definitiva del collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Codice.

Art. 55. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Codice, al Regolamento e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto dai Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori ed all'assunzione in proprio di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
 - b) la costante e continuativa condizione di pulizia, ordine ed igiene nell'area di cantiere;
 - c) la fedele esecuzione del progetto e l'osservanza degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, dal CSE e dal RUP, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili ed agibili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dai documenti contrattuali;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore; i danni che per cause dipendenti all'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
 - h) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso sulle opere eseguite od in corso di costruzione, del personale di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e delle Imprese che eseguono lavori per conto diretto della

Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della DL, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- i) la pulizia delle vie di transito e di accesso al cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché degli spazi interni al fabbricato con particolare riguardo alla limitazione delle polveri durante e dopo le lavorazioni;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura e telefono ed altri servizi necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di campioni delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la fornitura, la manutenzione ed il continuo aggiornamento di robusto cartello di cantiere, delle dimensioni di circa 3m x 2m, da realizzarsi con le modalità comunicate dalla Stazione Appaltante, secondo il testo comunicato dalla DL integrato con i nominativi dei Progettisti, delle Imprese operanti e delle figure responsabili in materia di sicurezza nei cantieri previste dal D.Lgs. 81/2008.
- n) la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo del materiale utilizzato (scorte), per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della DL con ordine di servizio;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico

dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- q) gli adeguamenti e dettagli delle opere di cui al Progetto per rendere cantierabili le opere stesse come previsto dalla norma;
 - r) l'esecuzione dell'opera in conformità al Progetto Esecutivo, adeguando quest'ultimo ove necessari, in accordo con il DL ed il progettista e senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, alle esigenze del cantiere;
 - s) i dettagli costruttivi completi delle opere, in conformità e secondo le specifiche contenute nei progetti esecutivi contrattuali, integrando, dimensionando e adeguando questi ultimi, in accordo con il Progettista ed il DL, comprese tutte le spese e le denunce, le prove e l'esecuzione dei collaudi, escluso l'onorario del Collaudatore;
 - t) ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni di progetto i lavori di che trattasi, ivi compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sottosuolo che ostacoli il buon andamento dei lavori ovvero, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano l'area e gli edifici esistenti al momento della sua consegna all'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto peraltro all'accertamento degli impianti esistenti sull'area interessata dall'intervento provvedendo al loro spostamento, laddove necessario, per l'esecuzione dei lavori;
 - u) l'Appaltatore, ai sensi di quanto disposto in merito dalle norme in materia ambientale e da quelle comunali, è il produttore del rifiuto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera r) del D.P.R. 120/2017 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. E' quindi responsabile della gestione e del conferimento dei rifiuti in genere e del materiale di vario tipo proveniente dai lavori, con ogni onere a proprio carico.
 - v) è altresì a carico dell'Appaltatore provvedere a contattare, avvertendo preventivamente la DL, i competenti enti gestori delle reti, per verificare la presenza di sottoservizi e concordare con gli stessi modalità e tempi di intervento.
2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera in conformità al progetto d'appalto, adeguandola alle esigenze costruttive ove necessari, in accordo con il Direttore Lavori ed il Progettista e senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Laddove si dovessero evidenziare, in sede esecutiva, documentate necessità di adattamenti e/o modifiche dei progetti d'appalto, l'Appaltatore è edotto che nulla potrà pretendere e che il prezzo offerto comprende gli eventuali adattamenti di qualsiasi natura per rendere finite e agibili le opere.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

4. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la guardiania e la sorveglianza del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti nonché dell'opera stessa (onde scongiurare occupazioni abusive e furti), sia di giorno che di notte, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante. L'eventuale guardiania del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. Qualora la guardiania dovesse protrarsi, a richiesta della Stazione Appaltante, oltre il termine di emissione del collaudo, all'Appaltatore saranno riconosciute le maggiori spese.
5. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
6. Entro 30 (trenta) giorni dal Certificato di Ultimazione lavori l'Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e provvedere con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali e delle parti comuni interni ed esterni ai fabbricati. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi igienici e loro accessori.
7. Entro 15 (quindici) giorni dal Certificato di Ultimazione lavori l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori l'elenco e le certificazioni di tutti i materiali soggetti a marchiatura CE e secondo il regolamento 305/2011 e 157/2014 del Parlamento Europeo e s.m.i., insieme a tutte le certificazioni impiantistiche (collaudi, test, ecc.....) previste nella Descrizione dei Lavori e nelle Specifiche Tecniche.
8. L'Appaltatore deve tenere conto che i lavori al medesimo affidati si eseguono all'interno di stabili abitati e all'interno del tessuto urbano della città e pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità dei percorsi pedonali e carrabili per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli; dovrà porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione l'incolumità fisica e la protezione dei beni, rimanendo lo stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature; pertanto tutte le impalcature saranno obbligatoriamente dotate di sistemi antintrusione collegati con le Forze dell'Ordine e di illuminazione notturna senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi.
9. L'Appaltatore dovrà partecipare con propri rappresentanti, se invitato, a tutte le riunioni promosse dalla Stazione Appaltante e dagli Enti coinvolti.
10. L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 05.10.2010 n. 207 art. 15 comma 4: "Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'Appaltatore e con

l'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro".

Art. 58. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Si richiamano i contenuti e le prescrizioni del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - 11 gennaio 2017 .
2. L'appaltatore deve peraltro rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 59. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 60. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 61. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 62. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

- a) patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2014 – n. X/1299;
 - b) Codice etico di comportamento adottato dalla Stazione appaltante;
- 2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.
 - 3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
 - 4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 63. Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
- 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

